



SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Rinnovo della concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “SAN DONATO”, sita in Comune di Castel San Pietro Terme, a favore della Società Terme di Castel San Pietro dell’Emilia S.p.A..

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

Decisione:

1. rinnovare¹ la concessione di coltivazione acqua minerale e termale denominata “San Donato”, sita in località Ca’ Zini nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, dell’estensione di ettari 24 rilasciata con Delibera n. 71/1995 della Giunta della Regione Emilia Romagna per la durata di 20 anni con decorrenza dal 5 febbraio 1992, alla Società Terme di Castel San Pietro S.p.A. con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), Viale Terme n. 1113 C.F. 00326550373;
2. il rinnovo ha durata 10 anni a decorrere dalla data del presente atto;
3. la Società titolare è tenuta:
 - a. esercitare direttamente l’attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento e ad attenersi al progetto di coltivazione, che si intende contestualmente approvato. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
 - b. inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno al Settore Ambiente della Provincia di Bologna – Ufficio Suolo e Attività Estrattive:
 - un rapporto sull’andamento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull’andamento generale della propria industria;
 - il programma dei lavori per l’anno successivo;

¹ Artt.7 e 8 Legge Regionale 17 agosto 1988 n. 32





- c. trasmettere allo stesso Settore gli aggiornamenti al Documento di Sicurezza e Salute previsto dal D.Lgs. 624/96; attestando annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro;
- d. mantenere in perfetto stato di funzionamento, sui pozzi produttivi, idonei misuratori: registratori automatici di portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua estratta;
- e. trasmettere mensilmente, al medesimo Settore, i dati rilevati e registrati nel mese precedente;
- f. fornire ai collaboratori di detto Settore tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, ed a comunicare tutti i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
- g. attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dal soprarichiamato Settore Provinciale per il controllo ed il regolare sfruttamento della risorsa mineraria, nonché dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;
- h. corrispondere alla Provincia di Bologna il diritto proporzionale annuo anticipato pari a € 1481,98 (millequattrocentottantunovirgolanovantotto), come previsto dalla Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 11354/2010, relativamente agli aggiornamenti della misura dei diritti proporzionali annui anticipati dovuti per le concessioni di acque minerali e termali ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna annualità 2010-2013;
- i. ad esercitare la somministrazione delle acque nel rispetto delle normative regionali², nazionali e comunitarie inerenti la materia, a conformare i relativi contratti allo schema tipo approvato dalla Giunta della Provincia di Bologna con Deliberazione n. 89 del 21 marzo 2006 e a determinare i prezzi massimi di cessione dell'acqua in conformità a quanto previsto dalla deliberazione soprarichiamata;
- j. far pervenire alla Provincia di Bologna copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso l'Agenzia Provinciale del Territorio – ufficio Conservatoria, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della presente determinazione;



² Art. 9 della LR 32/1988





4. La concessione è rinnovata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni.

Motivazione:

Vista la legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, la legge 7 novembre 1941, n.1360 e il D.P.R. 18 aprile 1994, n.382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;

Richiamata la L.R. 3/99, art. 147, comma 1, lett. a), con la quale si è provveduto, in attuazione della L. 59/97 e del D.Lgs. 112/98, al trasferimento alle Province delle funzioni, dei compiti e delle attività amministrative relative alle acque minerali e termali di cui al Titolo II della L.R. 17 agosto 1988, n.32;



Vista la Delibera di Giunta Provinciale n.562 del 22 dicembre 2011 di modifica della struttura organizzativa della Provincia di Bologna e di approvazione del PEG 2012, che attribuisce al Settore Ambiente le funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali;

Atteso che l'acqua minerale salso-bromo-jodica della concessione in argomento è stata riconosciuta avente funzioni terapeutiche con D.M. 26 giugno 1982, n. 2154 per gli usi balneoterapici, fangoterapici, inalazioni ed irrigazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della regione Emilia Romagna del 5 febbraio 1992, n. 89 con il quale è stata rilasciata alla Società Terme di Castel San Pietro S.p.A. con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), Viale Terme n. 1113, la concessione di acqua minerale denominata "SAN DONATO", in territorio del Comune di Castel San Pietro, Provincia di Bologna, dell'estensione di 240.000 metri quadrati, per la durata di anni 10;

Vista la Delibera della Giunta della regione Emilia Romagna del 29 agosto 1995, n. 71 con la quale è stata rinnovata la suddetta concessione di acqua minerale denominata "SAN DONATO", in territorio del Comune di Castel San Pietro, Provincia di Bologna, dell'estensione di 240.000 metri quadrati, per la durata di anni 20 con decorrenza 5 febbraio 1992;

Vista l'istanza, presentata in data 26 gennaio 2012, agli atti con P.G.14468 del 2 febbraio 2012, dal Dott. Attilio Monconi Orsini in qualità di legale rappresentante della Società Terme di Castel San Pietro S.p.A. mediante la quale si chiede il rinnovo della concessione di acque minerali denominata "SAN DONATO" in Comune di Castel San Pietro Terme, Viale Terme n. 1113, con naturale





scadenza il 6 febbraio 2012, e che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castel San Pietro Terme dal 10 al 25 febbraio 2012;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della domanda presso l'Albo Pretorio del Comune di Castel San Pietro Terme, avverso le quali non sono state presentate opposizioni;

Visto il parere del Comune di Castel San Pietro Terme P.G. 5493 del 28 marzo 2012 acquisito agli atti in data con P.G. 50411 del 29 marzo 2012 che non evidenzia motivi ostativi al rinnovo della concessione;

Vista la documentazione di merito prodotta a corredo dell'istanza;

Considerato che:

– a seguito dell'istanza sopraccitata è stata richiesta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castel San Pietro Terme per 15 giorni e contestualmente è stato richiesto parere di competenza all'Amministrazione comunale ai sensi dell'Art. 7 co. 3;

– in data 28 marzo 2012 il Comune di Castel san Pietro Terme ha espresso parere favorevole ai sensi dell'Art. 7 co. 3 L.R. 32/88(P.G. n. 5493 del 28 marzo 2012) agli atti dell'Amministrazione Provinciale P.G. n. 50411 del 29 marzo 2012, con la prescrizione relativa alle interferenze con il programma speciale d'area per le zone perifluviali del Torrente Sillaro (D:G.R. n. 669/2002);

– conformemente alla nota interpretativa della LR 9/1999 e s.m.i. trasmessa dalla Regione Emilia Romagna con P.G. n. 256025 del 11 novembre 2009, non risulta necessario assoggettare la presente istanza di rinnovo alle procedure di screening o V.I.A. in quanto trattasi di prosecuzione di attività approvate precedentemente l'obbligo dell'effettuazione delle verifiche di compatibilità ambientale;

– dall'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento sulla base della documentazione allegata alla prima istanza P.G. 58962/2012, non sono emerse condizioni ostativi al rinnovo della concessione richiesta;

– la Società richiedente ha gestito da molti anni la risorsa mineraria, utilizzando le acque minerali di tipologia salsobromoiodica ad uso terapeutico;

– si ritiene adeguata la capacità tecnica ed economica del soggetto, grazie alle notizie in possesso dell'Amministrazione.

Il Direttore Del Settore Ambiente

ING.GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'



Il presente documento composto da n. 4 fogli per n. 4 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 842 /2012, PG n. 63017 del 19/04/2012, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente da Direttore del Settore Ambiente, Ing. Gianpaolo Soverini della Provincia di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>

Bologna, 29/05/2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE


Ing. Gianpaolo Soverini